

<p>Testo vigente del regolamento comunale per i referendum, come approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 26/07/1999 e modificato con deliberazione di C.C. n. 117 del 14/11/2000</p> <p>NB: tutte le parti in grassetto e barrate sono quelle da modificare o cassare.</p>	<p>Proposta di modifica al regolamento comunale per i referendum</p> <p>NB: tutte le parti in grassetto riportano le proposte di modifica o integrazione.</p>	<p>Proposta con autoemendamento</p>
<p style="text-align: center;">Capo I PRINCIPI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità e contenuti</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sulle autonomie locali e dal titolo III dello statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.</p> <p>2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le</p>	<p style="text-align: center;">Capo I PRINCIPI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità e contenuti</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal titolo III dello statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.</p> <p>2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le</p>	<p style="text-align: center;">Capo I PRINCIPI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 Finalità e contenuti</p> <p>1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal titolo III dello statuto, intese a promuovere e a valorizzare la partecipazione delle cittadine e dei cittadini all'amministrazione del Comune.</p> <p>2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le</p>

<p>procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.</p>	<p>procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.</p>	<p>procedure operative più economiche. Non è consentito aggravare, con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito per ciascun istituto di consultazione popolare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Istituti di consultazione popolare</p> <p>1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.</p> <p>2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Istituti di consultazione popolare</p> <p>1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.</p> <p>2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 Istituti di consultazione popolare</p> <p>1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto, la consultazione delle cittadine e dei cittadini relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dall'istituto del referendum consultivo.</p> <p>2. L'istituto predetto può essere attivato nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o di cittadine e cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti oggetto della consultazione.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II REFERENDUM CONSULTIVO Art. 3 Finalità</p> <p>1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II REFERENDUM CONSULTIVO Art. 3 Finalità e limiti</p> <p>1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II REFERENDUM CONSULTIVO Art. 3 Finalità e limiti</p> <p>1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.</p>

<p>2. Non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti:</p> <p>a) concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza locale; b) concernenti tributi, tariffe o bilanci; c) di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni; d) relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali.</p>	<p>2. Come previsto dall'articolo 24 dello statuto comunale, non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti su:</p> <p>a) tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi; b) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari; c) acquisti e alienazioni di immobili, permuta, costituzione di diritti reali, appalti o concessioni; d) elezioni, nomine, revoche o decadenze e, in generale, atti riguardanti persone; e) bilanci; f) minoranze etniche e religiose; g) attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali; h) questioni che non siano di esclusiva o prevalente competenza locale; i) materia già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.</p>	<p>2. Come previsto dall'articolo 24 dello statuto comunale, non possono essere ammessi referendum relativi a provvedimenti su:</p> <p>a) tributi, tariffe, rette, contributi, ed altri prelievi; b) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari; c) acquisti e alienazioni di immobili, permuta, costituzione di diritti reali, appalti o concessioni; d) elezioni, nomine, revoche o decadenze ed, in generale, atti riguardanti persone; e) bilanci; f) minoranze etniche e religiose; g) attività amministrative interamente vincolate da leggi statali o regionali; h) questioni che non siano di esclusiva o prevalente competenza locale; i) materia già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 3 anni.</p>
<p>3. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.</p>	<p>3. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nel medesimo mandato amministrativo.</p> <p>4. Con la consultazione referendaria le cittadine ed i cittadini iscritte/i nelle liste elettorali del Comune, nonché le cittadine ed i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che risultino iscritte/i nelle liste elettorali aggiunte del Comune alla data di indizione del referendum, esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi,</p>	<p>3. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nel medesimo mandato amministrativo.</p> <p>4. Con la consultazione referendaria le cittadine ed i cittadini iscritte/i nelle liste elettorali del Comune, nonché le cittadine ed i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che risultino iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune alla data di indizione del referendum, esprimono la loro volontà e i loro orientamenti in merito a temi,</p>

	iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.	iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
<p style="text-align: center;">Art. 4 Data di effettuazione del referendum</p> <p>1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto, compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre.</p> <p>2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la commissione dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum ovvero i presidenti dei consigli circoscrizionali proponenti.</p> <p>3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.</p> <p>4. Il referendum non può essere svolto quanto il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Data di effettuazione del referendum</p> <p>1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto.</p> <p>2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la commissione dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.</p> <p>3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.</p> <p>4. Il referendum non può essere svolto quanto il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 Data di effettuazione del referendum</p> <p>1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di domenica, non coincidente con altre operazioni di voto.</p> <p>2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dalla sindaca o dal sindaco almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione, sentita la commissione delle capigruppo e dei capigruppo consiliari ed i comitati promotori dei referendum.</p> <p>3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.</p> <p>4. Il referendum non può essere svolto quanto il consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.</p>

<p>5. Uno stesso argomento può essere oggetto di referendum una sola volta nella medesima legislatura.</p>	<p><i>(N.B. il limite già stabilito dal 5° comma viene collocato, per coerenza, nell'art. 3, terzo comma)</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 Iniziativa referendaria</p> <p>1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale:</p> <p>a) per iniziativa di elettori del Comune, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto;</p> <p>b) per iniziativa della maggioranza dei consigli circoscrizionali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Iniziativa referendaria</p> <p>1. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale, per iniziativa di elettrici ed elettori del Comune, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto, con le modalità stabilite al successivo art. 6.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Iniziativa referendaria</p> <p>1. Il referendum consultivo è indetto dalla sindaca o dal sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale, per iniziativa di elettrici ed elettori del Comune, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto, con le modalità stabilite al successivo art. 6.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 Iniziativa dei cittadini</p> <p>1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 50 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Padova, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Procedimento per la proposizione e l'indizione del referendum</p> <p>1. Le cittadine ed i cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 50 elettrici ed elettori del Comune, alla costituzione di un comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 Procedimento per la proposizione e l'indizione del referendum</p> <p>1. Le cittadine ed i cittadini che intendono promuovere un referendum procedono, con la sottoscrizione autenticata di almeno n. 50 elettrici ed elettori del Comune, alla costituzione di un comitato di promotrici e promotori, composto da cinque di esse/i ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del referendum, conferendo al comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il comitato nomina fra le sue componenti ed i suoi componenti una coordinatrice o un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.</p>

<p>2. Il comitato dà comunicazione al sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Padova.</p> <p>3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Padova - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.</p> <p>4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dal segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se</p>	<p>2. Il comitato dà comunicazione al sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale. Il comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Padova.</p> <p>3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Padova - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.</p> <p>4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dal segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal sindaco e ogni altro pubblico ufficiale indicato dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se</p>	<p>2. Il comitato dà comunicazione alla sindaca o al sindaco dell'avvio del procedimento con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione e ne deposita copia in segreteria generale. Il comitato delle promotrici e dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 5.000 elettrici ed elettori iscritte/i nelle liste elettorali del comune di Padova.</p> <p>3. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Padova - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.</p> <p>4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita della sottoscrittrice o del sottoscrittore, indirizzo e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da una notaia o un notaio, cancelliera o cancelliere, nonché, durante l'orario di ufficio, dalla segretaria o dal segretario comunale o da una impiegata o impiegato comunale incaricati dalla sindaca o dal sindaco e ogni altra o altro</p>
--	--	--

<p>effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il sindaco, su richiesta del comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.</p> <p>5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.</p> <p>6. Il sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum ai sensi dell'art. 19 dello statuto, composta dal presidente del consiglio comunale o suo delegato tra i vicepresidenti, dal difensore civico comunale e dal segretario generale. In caso di assenza o impedimento, il difensore civico comunale e il Segretario generale sono sostituiti rispettivamente dal Dirigente</p>	<p>effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il sindaco, su richiesta del comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.</p> <p>5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.</p> <p>6. Il sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum ai sensi dell'art. 23 dello statuto, composta dal presidente del consiglio comunale o suo delegato tra i vicepresidenti, dal segretario generale e dal dirigente responsabile dell'Avvocatura Civica. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo</p>	<p>pubblico ufficiale indicati dalla legge. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dalla segretaria o dalla segreteria o segretario o dalle impiegate e dagli impiegati comunali, sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, la sindaca o il sindaco, su richiesta del comitato e compatibilmente con le esigenze d'ufficio, può autorizzare le dipendenti ed i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.</p> <p>5. La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, dev'essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo a quello di deposito di cui al comma 2. Qualora tale termine scada in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo. Le presentatrici ed i presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.</p> <p>6. La sindaca o il sindaco, entro sette giorni dal ricevimento degli atti, convoca la commissione per i referendum ai sensi dell'art. 23 dello statuto, composta dalla presidente o dal presidente del consiglio comunale o sua delegata o delegato tra le vicepresidenti o i vicepresidenti, dalla segretaria generale o segretario generale e dalla dirigente o dal dirigente responsabile dell'Avvocatura Civica.</p>
---	---	---

<p>responsabile dell'Avvocatura Civica e dal Vice Segretario generale. Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma 2, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro sessanta giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale. (comma modificato con deliberazione di C.C. n. 117 del 14/11/2000)</p> <p>7. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori, comunicato al sindaco e al presidente del consiglio comunale.</p> <p>8. Il presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.</p>	<p>previsto dal precedente comma 2, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro sessanta giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale.</p> <p>7. Il parere della commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori, comunicato al sindaco e al presidente del consiglio comunale.</p> <p>8. Il presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.</p>	<p>Detta commissione, dopo aver verificato la regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittrici e sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma 2, dovrà esprimere il proprio parere sulla regolarità e sulla ammissibilità della richiesta referendaria entro sessanta giorni dal deposito della domanda, corredata dalle firme, in segreteria generale.</p> <p>7. Il parere della commissione viene senza indugio notificato alla rappresentante o al rappresentante del comitato delle promotrici e dei promotori, comunicato alla sindaca o al sindaco e alla presidente o al presidente del consiglio comunale.</p> <p>8. La presidente o il presidente del consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio per la dichiarazione di regolarità e di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Iniziativa dei consigli circoscrizionali</p> <p>1. La maggioranza dei consigli circoscrizionali può promuovere, ai sensi dell'art. 19 dello</p>		

<p>statuto, l'iniziativa referendaria su uno o più quesiti identici. Le relative deliberazioni devono essere depositate presso la segreteria generale entro sei mesi dall'adozione della prima deliberazione.</p> <p>2. I presidenti dei quartieri proponenti indicano un loro rappresentante per i rapporti con la commissione per i referendum.</p> <p>-</p> <p>3. Il sindaco entro sette giorni dal deposito in segreteria generale dell'ultima deliberazione di richiesta di consultazione referendaria, convoca la commissione analogamente a quanto stabilito ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 6.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 8 Procedure preliminari alla votazione</p> <p>1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità di economicità.</p> <p>2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.</p> <p>3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune.</p> <p>4. Di norma la ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Procedure preliminari alla votazione</p> <p>1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità di economicità.</p> <p>2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.</p> <p>3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune interessati dalla consultazione.</p> <p>4. Di norma la ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Procedure preliminari alla votazione</p> <p>1. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità di economicità.</p> <p>2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.</p> <p>3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte la maggioranza delle iscritte e degli iscritti nelle liste elettorali generali del Comune, interessate e interessati dalla consultazione.</p> <p>4. Di norma la ripartizione del Comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo</p>

<p>1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.</p> <p>5. I referendum sono attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.</p> <p>6. La commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.</p>	<p>1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.</p> <p>5. L'organizzazione dei referendum è attribuita all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.</p> <p>6. La commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.</p>	<p>1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la giunta, su indirizzo del consiglio comunale, può decidere di accorpate le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.</p> <p>5. L'organizzazione dei referendum è attribuita all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.</p> <p>6. La commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 Indizione del referendum</p> <p>1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale di cui agli artt. 5, 6, 7 del presente regolamento.</p> <p>2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco alla giunta comunale, al presidente del consiglio, ai capigruppo consiliari, al comitato dei promotori dei referendum</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Indizione del referendum</p> <p>1. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.</p> <p>2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dal sindaco: - alla giunta comunale; - al presidente del consiglio comunale;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Indizione del referendum</p> <p>1. Il referendum è indetto con provvedimento della sindaca o del sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.</p> <p>2. Il provvedimento, che deve contenere in allegato il facsimile della scheda di votazione, è adottato dalla sindaca o dal sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 4. Copia del provvedimento viene inviata dalla sindaca o dal sindaco: - alla giunta comunale;</p>

<p>d'iniziativa popolare oppure ai presidenti dei consigli circoscrizionali proponenti, alla commissione per i referendum, all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal sindaco al prefetto per quanto di propria competenza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ai capigruppo consiliari; - al comitato dei promotori del referendum; - alla commissione per i referendum; - all'ufficio del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal sindaco al prefetto per quanto di propria competenza. 	<ul style="list-style-type: none"> - alla presidente o al presidente del consiglio comunale; - alle capigruppo ed ai capigruppo consiliari; - al comitato delle promotrici e dei promotori del referendum; - alla commissione per i referendum; - all'ufficio della segretaria comunale o del segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dalla sindaca o dal sindaco alla prefetta o al prefetto per quanto di propria competenza.
<p>3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l'orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione; e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. <p>4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione</p>	<p>3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l'orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione; e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum. <p>4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da</p>	<p>3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, la sindaca o il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum; b) il giorno e l'orario della votazione; c) le modalità della votazione; d) l'avvertenza delle modalità di individuazione del luogo della votazione; e) il quorum delle partecipanti e dei partecipanti necessario per la validità del referendum. <p>4. Qualora sia indetto nello stesso giorno un referendum con più quesiti, il manifesto lo deve chiaramente precisare riportando distintamente i quesiti relativi, nell'ordine della loro ammissione da</p>

<p>da parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.</p> <p>5. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.</p> <p>6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.</p>	<p>parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.</p> <p>5. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.</p> <p>6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.</p>	<p>parte del consiglio comunale, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.</p> <p>5. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.</p> <p>6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 Chiusura delle operazioni referendarie</p> <p>1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori, al presidente del consiglio comunale e al sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio delibera sulla di revoca con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Chiusura delle operazioni referendarie</p> <p>1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato dei promotori, al presidente del consiglio comunale e al sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio delibera sulla di revoca con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Chiusura delle operazioni referendarie</p> <p>1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la commissione per i referendum segnala tale circostanza al comitato delle promotrici e dei promotori, alla presidente o al presidente del consiglio comunale e alla sindaca o al sindaco, affinché vengano adottati i provvedimenti conseguenti. Il consiglio delibera sulla revoca con il voto favorevole della maggioranza delle consigliere e dei consiglieri assegnati.</p> <p>2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del</p>

<p>consiglio comunale il sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori oppure ai presidenti dei consigli circoscrizionali proponenti e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.</p>	<p>consiglio comunale il sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato dei promotori e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.</p>	<p>consiglio comunale la sindaca o il sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla commissione per i referendum, al comitato delle promotrici e dei promotori e alla cittadinanza, mediante manifesti e altri mezzi idonei.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 Organizzazione</p> <p>1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al direttore generale, qualora esistente, o al segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.</p> <p>2. Il segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Direzione delle operazioni referendarie</p> <p>1. La direzione delle operazioni referendarie spetta al direttore generale, qualora esistente, o al segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.</p> <p>2. Il segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 Direzione delle operazioni referendarie</p> <p>1. La direzione delle operazioni referendarie spetta alla direttrice generale o al direttore generale, qualora nominati, o alla segretaria o al segretario del Comune, che si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza delle responsabili e dei responsabili degli stessi.</p> <p>2. La segretaria o il segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie e una direttiva per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 Certificati elettorali</p> <p>1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Tessera elettorale e voto elettronico</p> <p>1. Al momento della votazione, la qualità di elettrici o elettore è comprovata con l'esibizione della tessera elettorale e con la verifica, da parte</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 Tessera elettorale e voto elettronico</p> <p>1. Al momento della votazione, la qualità di elettrici o elettore è comprovata con l'esibizione della tessera elettorale e con la verifica, da parte</p>

<p>manifesto che indice i referendum e sono spediti agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione, salvo diversa normativa statale che disponga l'utilizzo di sistemi elettronici di votazione.</p> <p>2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di certificazione e votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.</p> <p>3. I certificati non recapitati agli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi a partire dall'ottavo giorno antecedente la votazione.</p>	<p>dei componenti dell'ufficio di sezione, dell'iscrizione dell'elettrice o dell'elettore nelle liste sezionali.</p> <p>2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.</p>	<p>delle componenti e dei componenti dell'ufficio di sezione, dell'iscrizione dell'elettrice o dell'elettore nelle liste sezionali.</p> <p>2. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal consiglio comunale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 Ufficio di sezione</p> <p>1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.</p> <p>2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Ufficio di sezione</p> <p>1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.</p> <p>2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Ufficio di sezione</p> <p>1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dalla presidente o dal presidente, da tre scrutatrici o scrutatori di cui una o uno, a scelta della presidente o del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da una segretaria o un segretario.</p> <p>2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due</p>

<p>preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio per la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale. Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.</p> <p>I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti nel tempo, secondo il seguente criterio:</p> <p>a) qualora ci sia un solo quesito referendario e la giunta comunale, su indirizzo del consiglio, decida di accorpate le sezioni ai sensi del precedente art. 8 comma 4, il compenso viene corrisposto nella misura base, per i seggi non accorpati e per quelli speciali, si applica la tariffa dei seggi speciali;</p>	<p>giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio o alla designazione per la nomina dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale, nonché al sorteggio per la nomina dei cinque presidenti che faranno parte dell'ufficio centrale per i referendum previsto al successivo art. 14.</p> <p>Nella stessa seduta si farà il sorteggio o la designazione per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.</p> <p>I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>3. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dalla vigente normativa statale, secondo il seguente criterio:</p> <p>a) qualora ci sia un solo quesito referendario e la giunta comunale, su indirizzo del consiglio, decida di accorpate le sezioni ai sensi del precedente art. 7 comma 4, il compenso viene corrisposto nella misura base; per i seggi non accorpati e per quelli speciali, si applica il compenso previsto per i seggi speciali;</p>	<p>giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio o alla designazione per la nomina delle presidenti e dei presidenti delle sezioni elettorali, prescelte o prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale, nonché al sorteggio per la nomina di cinque presidenti che faranno parte dell'ufficio centrale per i referendum previsto al successivo art. 14.</p> <p>Nella stessa seduta si farà il sorteggio o la designazione per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatrici o scrutatori, comprese/i nell'albo di cui alla citata legge.</p> <p>Le presidenti ed i presidenti provvedono alla scelta della segretaria o del segretario fra le elettrici e gli elettori del Comune in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>3. Alle componenti ed ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dalla vigente normativa statale, secondo il seguente criterio:</p> <p>a) qualora ci sia un solo quesito referendario e la giunta comunale, su indirizzo del consiglio, decida di accorpate le sezioni ai sensi del precedente art. 7 comma 4, il compenso viene corrisposto nella misura base; per i seggi non accorpati e per quelli speciali, si applica il compenso previsto per i seggi speciali;</p>
--	--	--

<p>b) qualora ci siano più quesiti referendari, si applica la tariffa base senza alcuna maggiorazione.</p>	<p>b) qualora ci siano più quesiti referendari, si applica il compenso base senza alcuna maggiorazione.</p>	<p>b) qualora ci siano più quesiti referendari, si applica il compenso base senza alcuna maggiorazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 Organizzazione ed orario delle operazioni</p> <p>1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.</p> <p>2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.</p> <p>3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.</p> <p>4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Organizzazione ed orario delle operazioni</p> <p>1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.</p> <p>2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, anche in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.</p> <p>3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.</p> <p>4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 Organizzazione ed orario delle operazioni</p> <p>1. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 22,00 della domenica prescelta, secondo modalità stabilite con deliberazione di giunta comunale.</p> <p>2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del Comune, anche in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica e utilizzando strutture idonee in disponibilità del Comune.</p> <p>3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, una rappresentante o un rappresentante delle promotrici e dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dalla capogruppo o dal capogruppo con apposito atto.</p> <p>4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.</p>

<p>5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.</p> <p>6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.</p>	<p>5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, di cui l'ufficio di sezione redige apposito verbale secondo modelli forniti dall'ufficio elettorale del comune, il materiale, unitamente al verbale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.</p> <p>6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.</p>	<p>5. Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, di cui l'ufficio di sezione redige apposito verbale secondo modelli forniti dall'ufficio elettorale del comune, il materiale, unitamente al verbale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dalla presidente o dal presidente di seggio o da una sua delegata o un suo delegato al centro di raccolta stabilito.</p> <p>6. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Determinazione dei risultati del referendum</p> <p>1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dal personale comunale.</p> <p>2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Determinazione dei risultati del referendum</p> <p>1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto da cinque membri iscritti nell'apposito albo, sorteggiati come previsto dal precedente art. 12, e coadiuvato dal personale comunale.</p> <p>2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p style="text-align: center;">Determinazione dei risultati del referendum</p> <p>1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto da cinque membri iscritti nell'apposito albo, sorteggiati come previsto dal precedente art. 12, e coadiuvato dal personale comunale.</p> <p>2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle</p>

<p>delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:</p> <p>a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 8;</p> <p>b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.</p> <p>3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.</p> <p>4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.</p> <p>5. Il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni i scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso</p>	<p>risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:</p> <p>a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 7;</p> <p>b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.</p> <p>3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.</p> <p>4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.</p> <p>5. Il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni i scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si</p>	<p>risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:</p> <p>a) a determinare il numero delle elettrici e degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 7;</p> <p>b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.</p> <p>3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.</p> <p>4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato alla sindaca o al sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal comitato delle promotrici e dei promotori e dalle elettrici ed elettori presenti alle operazioni.</p> <p>5. La sindaca o il sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni i scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle</p>
--	--	--

<p>le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco, a mezzo del segretario comunale.</p>	<p>riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al sindaco, a mezzo del segretario comunale.</p>	<p>votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza alla sindaca o al sindaco, a mezzo della segretaria comunale o del segretario comunale.</p>
<p>6. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:</p>	<p>6. Il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:</p>	<p>6. La sindaca o il sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:</p>
<p>a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;</p>	<p>a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;</p>	<p>a) alle cittadine ed ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;</p>
<p>b) al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;</p>	<p>b) al presidente del consiglio e ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum; ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;</p>	<p>b) alla presidente o al presidente del consiglio e alle consigliere ed ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di esse e di essi dei dati riassuntivi del referendum; alle capigruppo ed ai capigruppo verrà inviata, invece, copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum;</p>
<p>c) al comitato dei promotori, ovvero ai presidenti dei consigli circoscrizionali proponenti, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio</p>	<p>c) al comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.</p>	<p>c) al comitato delle promotrici e dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum.</p>

<p>centrale e della commissione per i referendum.</p> <p>7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.</p>	<p>7. Il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.</p>	<p>7. La segretaria o il segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, la responsabile o il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Disciplina della propaganda mediante manifesti</p> <p>1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.</p> <p>2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai gruppi consiliari comunali, ai comitati dei promotori ovvero ai consigli circoscrizionali proponenti che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria generale.</p>		

<p>3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.</p> <p>4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del sindaco, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.</p> <p>5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.</p> <p>6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Altre forme di propaganda. Divieti e limitazioni</p> <p>1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Propaganda referendaria</p> <p>1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Propaganda referendaria</p> <p>1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.</p>

<p>della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare, a ciascun consiglio circoscrizionale proponente e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.</p> <p>2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.</p>	<p>2. Ciascun gruppo consiliare ed i comitati promotori possono svolgere propaganda referendaria attraverso riunioni, comizi, manifestazioni e allestimento di banchetti o gazebo.</p> <p>3, La giunta comunale, con proprio atto da adottare prima dell'inizio del periodo indicato al primo comma, individua le vie e le piazze dove possono essere concesse, ai soggetti indicati al secondo comma, le occupazioni temporanee di suolo pubblico con banchetti e gazebo e dove possono essere svolti comizi o manifestazioni di propaganda referendaria, specificandone le condizioni e le modalità con criteri di <i>par condicio</i>.</p> <p>4. Con lo stesso atto, la giunta individua i locali e spazi comunali concedibili per le riunioni e i dibattiti relativi alla propaganda referendaria.</p> <p>5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative statali relative alla propaganda elettorale e referendaria. In</p>	<p>2. Ciascun gruppo consiliare ed i comitati promotori possono svolgere propaganda referendaria attraverso riunioni, comizi, manifestazioni e allestimento di banchetti o gazebo.</p> <p>3. La giunta comunale, con proprio atto da adottare prima dell'inizio del periodo indicato al primo comma, individua le vie e le piazze dove possono essere concesse, ai soggetti indicati al secondo comma, le occupazioni temporanee di suolo pubblico con banchetti e gazebo e dove possono essere svolti comizi o manifestazioni di propaganda referendaria, specificandone le condizioni e le modalità con criteri di par condicio.</p> <p>4. Con lo stesso atto, la giunta individua i locali e spazi comunali concedibili per le riunioni e i dibattiti relativi alla propaganda referendaria.</p> <p>5. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative statali relative alla propaganda elettorale e referendaria. In particolare,</p>
--	---	---

	<p>particolare, non è consentito svolgere propaganda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni; - mediante lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; - con comizi o riunioni di propaganda referendaria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione; - sotto qualsiasi forma, nel giorno della votazione entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 	<p>non è consentito svolgere propaganda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante iscrizioni murali e su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni; - mediante lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; - con comizi o riunioni di propaganda referendaria, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione; - sotto qualsiasi forma, nel giorno della votazione entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
<p style="text-align: center;">Art. 18 Provvedimenti del consiglio comunale</p> <p>1. Il presidente del consiglio comunale, di concerto con i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Provvedimenti del consiglio comunale</p> <p>1. Il presidente del consiglio comunale, di concerto con i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 Provvedimenti del consiglio comunale</p> <p>1. La presidente o il presidente del consiglio comunale, di concerto con le capigruppo o i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del consiglio stesso la discussione sull'esito del referendum, in apposita adunanza. Il consiglio deve deliberare sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Informazione dei cittadini</p> <p>1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Informazione alla cittadinanza</p> <p>1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante avvisi sul sito</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Informazione alla cittadinanza</p> <p>1. Le valutazioni del consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante avvisi sul sito</p>

<p>nelle altre forme opportune.</p> <p>2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori ovvero dei consigli circoscrizionali proponenti.</p>	<p>istituzionale dell'ente e nelle altre forme di comunicazione adeguate.</p> <p>2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del comitato dei promotori.</p>	<p>istituzionale dell'ente e nelle altre forme di comunicazione adeguate.</p> <p>2. Copia della deliberazione del consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, alla rappresentante o al rappresentante del comitato delle promotrici e dei promotori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Norma di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di referendum nazionale, se compatibili.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.</p> <p>2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.</p> <p>2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività delle deliberazioni di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.</p> <p>2. Esso entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.</p>

~~3. In sede transitoria, per le domande di consultazioni e di referendum formulate prima della vigenza del presente regolamento, tutti i termini relativi agli adempimenti ivi disposti devono intendersi decorrere dal giorno di entrata in vigore del medesimo atto regolamentare.~~